



Mons. Benoni Ambarus

Arcivescovo di Matera-Irsina

e Vescovo di Tricarico

Prot. n. 67/2026 ARC

**CONSIGLIO PRESBITERALE
STATUTO E REGOLAMENTO**

Il Consiglio Presbiterale, istituito a norma del Codice di Diritto Canonico quale «senato del Vescovo», rappresenta il presbitero della Chiesa particolare e coopera con il Vescovo nel discernimento e nella promozione del bene pastorale della Diocesi.

In virtù della potestà a Noi conferita dal diritto della Chiesa, ai sensi dei cann. 495–501 del Codice di Diritto Canonico,

APPROVIAMO E PROMULGHIAMO

il presente

**STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
DELL'ARCIDIOCESI DI MATERA – IRSINA**

che entra in vigore il giorno 25 Maggio 2026, data della sua promulgazione.

Con l'entrata in vigore del presente testo normativo sono abrogate tutte le disposizioni precedenti contrarie o incompatibili con il presente testo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e Regolamento, si osservino le disposizioni del Codice di Diritto Canonico e le altre norme universali della Chiesa.

PARTE PRIMA
STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

COSTITUZIONE

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale (CP), istituito nell’Arcidiocesi di Matera – Irsina a norma del can. 495 §1 CIC, è organo consultivo ed espressione della comunione sacramentale e pastorale dei Presbiteri con il Vescovo (cfr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 7). Esso costituisce il «senato del Vescovo» e coopera con lui nel governo pastorale della Diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene del Popolo di Dio affidato alla sua cura. L’Arcivescovo approva il presente **Statuto** e il relativo **Regolamento** di attuazione a norma del can. 496 CIC.

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 2

§1. Il Consiglio Presbiterale dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina è costituito da Presbiteri rappresentanti il Clero diocesano e religioso operante nella Chiesa particolare.

§2. Ad esso compete coadiuvare l’Arcivescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto universale della Chiesa, affinché il bene pastorale dell’Arcidiocesi sia promosso in modo sempre più efficace.

Art. 3

§1. Il Consiglio Presbiterale è convocato e presieduto dall’Arcivescovo.

§2. Spetta all’Arcivescovo determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte formulate dai membri del Consiglio (can. 500 §1 CIC).

Art. 4

§1. Il Consiglio Presbiterale gode di voto consultivo; l’Arcivescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, mentre necessita del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

§2. L’Arcivescovo è tenuto ad ascoltare il Consiglio Presbiterale, a norma del can.127, nei casi stabiliti dal diritto universale, in particolare circa:

- la convocazione del Sinodo diocesano (can. 461, § 1);
- l’erezione, la soppressione o la modifica rilevante delle parrocchie (can. 515, § 2);
- la disciplina delle offerte parrocchiali e della remunerazione dei sacerdoti (can. 531);
- la costruzione di nuove chiese (can. 1215, § 2);
- la riduzione di una chiesa ad uso profano non indecoroso (can. 1222, § 2);
- l’imposizione di tributi alle persone giuridiche pubbliche soggette all’Arcivescovo (can. 1263);

§3. Il Consiglio può essere opportunamente informato circa questioni rilevanti della vita diocesana.

§4. Non rientrano nella competenza del Consiglio le questioni concernenti lo stato delle persone fisiche né le nomine, i trasferimenti o le rimozioni dei singoli ecclesiastici.

II.COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E DURATA IN CARICA

A. COMPOSIZIONE

Art. 5§1 Il Consiglio Presbiterale è composto da diciotto Presbiteri:

Membri di diritto

- il Vicario Generale;
- il Vicario Giudiziale;
- il Vicario per la Pastorale;
- il Direttore dell'Ufficio Catechistico;
- il Direttore dell'Ufficio Liturgico;
- il Direttore della Caritas Diocesana.

Membri eletti

- sette Presbiteri del Clero diocesano eletti dall'intero presbiterio;
- un Presbitero diocesano non parroco;
- un Presbitero religioso rappresentante delle comunità religiose maschili operanti in Diocesi.

Membri di libera nomina episcopale

- tre Presbiteri scelti liberamente dall'Arcivescovo.

§2. Qualora un Presbitero ricopra più uffici che comportino appartenenza al Consiglio, l'Arcivescovo provvede alla necessaria surroga.

§3. Nel caso in cui un ufficio diocesano sia affidato a un fedele laico, l'Arcivescovo designerà un Presbitero che collabori stabilmente nel medesimo ambito pastorale.

Art. 6 Sono eletti:

- tre Presbiteri per la Vicaria di Matera;
- due Presbiteri per la Vicaria Mare;
- due Presbiteri per la Vicaria Collina.

Le elezioni sono valide qualora partecipino almeno la metà più uno degli aventi diritto. Prima dell'avvio delle votazioni, l'Arcivescovo può indicare i Presbiteri che intende nominare liberamente (can. 497, § 3); tali nominativi sono esclusi dagli elenchi degli eleggibili. I Presbiteri diocesani votano nelle rispettive liste territoriali; i Presbiteri religiosi eleggono il proprio rappresentante nell'ambito delle comunità religiose. È eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità prevale il Presbitero più anziano di ordinazione sacerdotale.

B. DESIGNAZIONE

Art. 7. Per le norme concernenti le votazioni e gli eventuali ricorsi si osservi quanto disposto dal Regolamento.

Art. 8. Tra i membri del Consiglio Presbiterale l'Arcivescovo nomina liberamente sei membri del Collegio dei Consultori, a norma del can. 502 CIC.

Art. 9. Su proposta del Vescovo, il Consiglio Presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di cinque parroci, tra i quali l'Arcivescovo, nei casi previsti dal diritto e secondo necessità, sceglie due sacerdoti chiamati a collaborare nei procedimenti riguardanti il trasferimento o la rimozione dei parroci (can. 1742, §1 e can. 1750).

C. DURATA IN CARICA

Art. 10 I membri eletti del Consiglio Presbiterale restano in carica per cinque anni.

Art. 11 §1 I consiglieri decadono dall'ufficio:

- per dimissioni accettate dall'Arcivescovo;
- per trasferimento ad altro ufficio incompatibile; ovvero, nel caso dei membri di diritto in ragione del loro ufficio, per trasferimento ad altro incarico.
- per trasferimento ad altra diocesi nel caso di Presbiteri religiosi;
- per assenze ingiustificate, ai sensi dell'Art.16;
- per altre cause previste dal diritto (can.184).

§2. La sostituzione dei consiglieri decaduti avviene secondo le norme del Regolamento, salvo si tratti di membri di diritto o scelti dall'Arcivescovo; a questi ultimi provvede l'Arcivescovo stesso.

§3. I membri subentrati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

III. IL SEGRETARIO

Art. 12 Il Consiglio Presbiterale ha un Segretario nominato dall'Arcivescovo anche al di fuori dei membri del Consiglio; in tal caso egli non gode del diritto di voto.

Art. 13 Spetta al Segretario:

- curare l'aggiornamento dell'elenco dei membri;
- predisporre l'ordine del giorno e le richieste per la convocazione di riunioni straordinarie;
- trasmettere le convocazioni, il materiale preparatorio e i relativi strumenti di lavoro; raccogliere le giustificazioni delle assenze;
- redigere e custodire i verbali;
- curare l'archivio del Consiglio.

IV. LE RIUNIONI

A. CONVOCAZIONE

Art. 14 Il Consiglio Presbiterale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi.

Art. 15 Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in riunione straordinaria su iniziativa dall'Arcivescovo, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione, o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 16

§1. I consiglieri sono tenuti a partecipare personalmente alle riunioni.

§2. Tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, comportano la decadenza dall'ufficio, salvo diverso giudizio dell'Arcivescovo.

Art. 17 Possono assistere alle riunioni, senza diritto di voto, i Presbiteri della Diocesi, salvo diversa disposizione del Vescovo per motivi di riservatezza.

V. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO E GLI ORGANISMI DIOCESANI

Art. 18 Ogni consigliere rappresenta l'intero presbiterio diocesano senza vincolo di mandato.

Art. 19 Il Consiglio promuove la corresponsabilità sacerdotale e la comunione del presbiterio diocesano.

Art. 20 In sede vacante il Consiglio Presbiterale cessa; le sue funzioni sono esercitate dal Collegio dei Consultori fino alla costituzione del nuovo Consiglio entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Art. 21 Il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano collaborano armonicamente nel rispetto delle rispettive competenze.

VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 22 I verbali delle riunioni, approvati dal Consiglio e dall'Arcivescovo, sono custoditi nell'archivio del Consiglio Presbiterale.

VII. NORME FINALI

Art. 23 Se il Consiglio Presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene dell'Arcidiocesi oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dall'Arcivescovo, previa consultazione del Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, a norma del can. 501 §3 CIC. Entro un anno il Consiglio deve essere nuovamente costituito.

Art. 24 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

PARTE SECONDA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 25 Per Clero diocesano si intendono i Presbiteri secolari incardinati nell'Arcidiocesi di Matera – Irsina e i Presbiteri non incardinati che dimorano stabilmente nella Diocesi ed esercitano stabilmente un ufficio ecclesiastico loro conferito con nomina arcivescovile.

Art. 26 I Religiosi Presbiteri che esercitano stabilmente un ufficio ecclesiastico nell'Arcidiocesi per nomina del Vescovo sono elettori ed eleggibili; i Religiosi non presbiteri non sono elettori né eleggibili nel Consiglio Presbiterale, essendo il medesimo organismo costituito esclusivamente da sacerdoti, a norma dei cann. 495 e 498 CIC.

Art. 27 I Presbiteri che, al momento dell'indizione delle elezioni, appartengono al Consiglio Presbiterale in ragione di un ufficio ecclesiastico che conferisce loro la qualità di membri di diritto, esercitano solamente il diritto di voto attivo.

Art. 28 Il Consiglio Presbiterale è composto da membri del Clero diocesano e religioso secondo quanto stabilito nello Statuto. I membri eletti sono nove. Nella composizione del Consiglio si abbia cura, per quanto possibile, di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse zone pastorali della Diocesi, dei differenti ministeri e delle varie componenti del presbiterio, secondo il can. 499 CIC.

Art. 29 In caso di cessazione dall'ufficio di un membro eletto nel corso del mandato, si provvede alla surroga secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti. Per i Vicari foranei si procede a nuova elezione nella rispettiva Vicaria. Il Vescovo provvede liberamente alla sostituzione dei membri di propria nomina.

II. MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 30 Allo scadere del mandato del Consiglio Presbiterale, il Vescovo indice le elezioni mediante proprio decreto e, ultimate le procedure elettive, costituisce il nuovo Consiglio per il quinquennio successivo.

Art. 31 L'assemblea elettiva è convocata dal Segretario uscente mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica almeno sette giorni prima della votazione. Le elezioni si svolgono ordinariamente durante una riunione del Clero.

Art. 32 Godono del diritto attivo e passivo di elezione tutti i Presbiteri incardinati nella Diocesi e gli altri Presbiteri che dimorano stabilmente nell' Arcidiocesi ed esercitano un ufficio ecclesiastico a favore della medesima su nomina dell'Ordinario diocesano, a norma del can. 498 §1 CIC.

Art. 33 Sono predisposte una lista per il rappresentante dei Presbiteri non parroci e una lista per il rappresentante dei Religiosi Presbiteri. Non è prevista una lista distinta per i parroci qualora tra i Vicari foranei risulti già presente almeno un parroco.

Art. 34 Per favorire la partecipazione degli aventi diritto impediti a presenziare, le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza. Le schede devono essere timbrate, inserite in apposita busta riconoscibile e trasmesse entro il termine stabilito. Le schede pervenute oltre il termine stabilito o prive degli elementi necessari di autenticazione sono considerate nulle e non vengono computate ai fini del quorum.

Art. 35 Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza del Presidente del seggio e di due scrutatori nominati dal Vescovo. Il Presidente del seggio e gli scrutatori vigilano affinché siano garantite la libertà, la segretezza e l'unicità del voto. Uno degli scrutatori svolge le funzioni di attuario e redige il verbale delle operazioni elettorali.

Art. 36 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 37 Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità prevale il Presbitero più anziano per ordinazione sacerdotale.

Art. 38 I Presbiteri designati acquistano la qualità di membri effettivi del Consiglio Presbiterale soltanto con il decreto di costituzione emanato dal Vescovo diocesano.

III. CONVOCAZIONE E RIUNIONI

Art. 39 Il Segretario trasmette ai membri del Consiglio la convocazione, l'ordine del giorno e l'eventuale materiale preparatorio almeno quindici giorni prima della riunione, anche mediante posta elettronica. Alla convocazione viene allegata la proposta di verbale della seduta precedente.

Art. 40 Il Consiglio Presbiterale si riunisce secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Vescovo.

Art. 41 La richiesta di convocazione straordinaria avanzata dai consiglieri deve essere presentata per iscritto al Segretario, specificando gli argomenti da trattare. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Presbiterale.

IV. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 42 Le riunioni sono presiedute dal Vescovo. Il Vescovo può delegare la presidenza al Vicario Generale a norma del diritto.

Art. 43 Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 44 All'inizio di ogni riunione viene letto il verbale della seduta precedente per eventuali osservazioni o integrazioni. Il verbale della seduta precedente viene approvato dal Consiglio mediante votazione. Qualora il Vescovo o almeno un terzo dei presenti lo richiedano, l'approvazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 45 Il voto dei consiglieri è personale e libero. I membri del Consiglio non agiscono con vincolo di mandato.

Art. 46 Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano oppure per appello nominale. Si procede invece a scrutinio segreto nelle elezioni, quando lo richieda il Vescovo oppure quando lo richieda almeno un terzo dei presenti.

NORMA FINALE

Il presente Statuto e Regolamento costituisce l'unica disciplina normativa del Consiglio Presbiterale dell'Arcidiocesi di Matera – Irsina. Con l'entrata in vigore del presente testo sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili o contrarie.

Dato in Matera, dalla Sede Arcivescovile, 25 maggio 2026

Memoria di Maria Madre della Chiesa

Soc. Marco Di Duca

Il Cancelliere f.f.



+ Benoni Ambarus